

CIRCOLARE 75/12

Da: DANNI E RETI

A: Agenzie in gestione libera e in economia
Struttura Commerciale Territoriale
Struttura Territoriale Sinistri
Ispettori Amministrativi e Tecnici
Uffici di Sede

Milano, 23 ottobre 2012

Oggetto: **Oggetto: Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012 – Assenza del tacito rinnovo e durata non superiore all'anno**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 19-10-2012 il nuovo Decreto Legge n° 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", più comunemente conosciuto con il nome di "decreto sviluppo bis".

Il Decreto è foriero di una serie di novità in ambito assicurativo, alcune delle quali sono entrate immediatamente in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nello specifico, richiamiamo in questo momento l'attenzione sul contenuto dell'art. 22 del Decreto Legge perché impatta in maniera incisiva sulle polizze RC Auto in virtù dell'obbligo di stipulazione di contratti senza tacito rinnovo e di durata non superiore all'anno con l'inserimento nel Codice delle Assicurazioni Private del nuovo articolo 170-bis Durata del contratto.

ASSENZA DEL TACITO RINNOVO E DURATA ANNUALE DEL CONTRATTO

In questo ambito l'obiettivo della norma è chiaro e già in passato l'Organo di Vigilanza sul tema dell'assenza del tacito rinnovo aveva espresso raccomandazioni alle Compagnie di assicurazione per favorire la libera concorrenza nel mercato e quindi -guardando alle conseguenze pratiche- "liberando" il Cliente da obblighi formali (la disdetta) nell'ipotesi in cui non intenda proseguire il rapporto presso la precedente Compagnia.

Va considerato che, **in via di fatto**, le condizioni contrattuali di Nuova 1^A GLOBAL e dei prodotti precedenti (Auto MAA, Auto Milano, Per Chi Guida e Sicuri al Volante) già sgravano il Cliente da obblighi di comunicazione verso la Compagnia nell'ipotesi in cui non intenda accettare il nuovo premio modificato rispetto all'anno precedente. Infatti, il mancato pagamento costituisce un comportamento concludente perché il contratto cessa di avere effetto alla sua scadenza: in questo caso viene in ogni caso applicato il termine di tolleranza di 15 giorni successivi alla predetta scadenza.

Gli effetti della norma ricadono sia sulla nuova produzione che sul portafoglio seppure in misura diversa. Si evidenzia che rispetto a quanto rigorosamente imposto, la Compagnia ha effettuato delle scelte -che verranno opportunamente evidenziate in corrispondenza degli specifici interventi- di più ampio respiro: ciò sia per esigenze di uniformità nel comparto Auto complessivamente inteso sia perché si inseriscono in una visione strategica di grado più elevato; infatti la Compagnia vuole cogliere, a questo punto, anche le opportunità offerte dal nuovo decreto.

Questa impostazione la rende, infine, allineata alle scelte che da tempo altre Compagnie di riferimento hanno effettuato in questa direzione.

Nelle sezioni sottostanti vengono pertanto forniti i dettagli delle nuove regole di comportamento sia per la nuova produzione che per il portafoglio Auto.

1. Nuova produzione

I primi tre commi del nuovo articolo n. 170-bis Durata del contratto del Codice delle assicurazioni private recitano:

“1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art. 170, comma 3 del presente Codice.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.”....

1.1 Nuove indicazioni

Con decorrenza 20/10/2012 tutti i nuovi contratti devono essere stipulati prevedendo obbligatoriamente:

- la durata non superiore ad UN ANNO
- l’ASSENZA del tacito rinnovo



N.B.: la Compagnia concederà in ogni caso i 15 giorni di tolleranza successivi alla scadenza del contratto mediante la stampa sul contratto di un apposito testo.

In attesa degli opportuni aggiornamenti degli applicativi informatici, l’Agenzia dovrà stampare insieme alla polizza senza tacito rinnovo un allegato di cui al fac-simile unito alla circolare.

Poiché la Compagnia concederà in ogni caso i predetti 15 giorni di mora, l’allegato in questione non richiede alcuna sottoscrizione da parte del Cliente né che ne venga archiviata una copia in Sede o in Agenzia.

Le clausole in deroga sono nulle a vantaggio del solo Cliente.

E’ di imminente rilascio un aggiornamento straordinario degli applicativi di periferia che porrà i blocchi all’emissione di contratti che non rispettino le predette indicazioni imperative.

Nelle more è necessario attenersi in ogni caso alle predette disposizioni.

1.2 Contratti interessati

Queste indicazioni si applicano alle polizze:

- singole e nella forma a libro matricola
- con la garanzia RC Auto prestata da sola o con altre garanzie CVT
- con le sole garanzie CVT



N.B.: la Compagnia ha ritenuto opportuno estendere anche a questi contratti la stessa disciplina riservata alle polizze con garanzia RC Auto pur non essendo obbligatorio ex decreto.

1.3 Rateo più annualità

In virtù delle nuove disposizioni non è più consentita la stipulazione di polizze che abbiano una durata pari ad un rateo iniziale più l'annualità, soluzione che finora ha permesso di rispondere all'esigenza del Cliente di uniformare ad una data desiderata le proprie scadenze contrattuali.

Ad oggi a fronte allo scollamento tra la norma e questo tipo di contingenza non ci sono altre soluzioni rispetto agli attuali strumenti a disposizione e cioè la polizza temporanea e la polizza di durata annuale.

Sarà nostra premura aggiornarvi su eventuali futuri interventi con apposita comunicazione.

2. Polizze già in corso

Il 2° e 3° comma dell'art. 22 del Decreto Legge 179 prevedono che:

"...2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a far data dal 1 gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto."...

2.1 Lettere di accompagnamento dell'attestato di rischio

In adempimento all'obbligo di comunicazione le lettere di accompagnamento dell'attestato di rischio verranno modificate con l'inserimento di un apposito testo e ciò riguarderà le polizze:

- in scadenza di annualità dal 1° gennaio 2013
- sia singole che a libro matricola
- con garanzia RC Auto prestata da sola o con altre garanzie CVT.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni su questi argomenti inerenti sia la nuova produzione che le polizze in portafoglio

ALLEGATO

AGENZIA/BROKER	CODICE AGENZIA/BROKER

Allegato

ALLA POLIZZA N°	QUIETANZA DEL

CONTRAENTE

Si precisa che con riferimento alla polizza sopra indicata, stipulata senza il tacito rinnovo troverà in ogni caso applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni - di cui all'art. 1901, 2° comma del codice civile - successivi alla scadenza del contratto.

Fermo il Resto

Il presente allegato forma parte integrante della suddetta polizza cui va annessa.

_____, li ___/___/___

Il rappresentante legale
Milano Assicurazioni S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE

Dr. Emanuele Tribella